



# G.D.: Dott. FLAVIO CONCIATORI PROCEDURA R.G. N. 1102/2016 V.G.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 L. 3/2012 -

**Liquidatore: DOTT. TIZIANO DI CARLO** 

ASTE GIUDIZIARIE

HUDIZIARIE

# AVVISO DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA DI BENI IMMOBILI

IDIZIAPIE SPERIMENTO

ASTE GIUDIZIARIE®

Il Dottor Tiziano Di Carlo, nato a Campli il 16.03.1960, con studio in Campli (TE), Via Carrese n. 26, (C.F. DCR TZN 60C16 B515G), Telefono 3391894141, mail: tizianodicarlo.dicarlo@gmail.com, PEC: tiziano.dicarlo@pec.it, iscritto regolarmente all'Albo dei Dottori Commercialisti di Teramo al n. 252, nominato dal Giudice, Dott. G. Cirillo liquidatore della procedura in epigrafe, delegato dal G.D. Dott. F. Conciatori, previa approvazione del programma di liquidazione ex art. 14 nonies, L. 3/2012, depositato in data 22.05.2025, al compimento delle operazioni di vendita e delle attività connesse, con decreti del 27.08.2025 e del 18.09.2025

#### **AVVISA CHE**

che, tramite il portale Internet del gestore della vendita Aste Giudiziarie Inlinea Spa, <u>www.astetelematiche.it</u>, il giorno **15 DICEMBRE 2025** alle ore 10:00 avrà inizio, con l'esame delle offerte telematiche, la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni, meglio descritti in ogni loro parte nelle consulenze estimative in atti:

#### **LOTTO 1**

## Composto da:

a. **Bene n. 1** – fabbricato (appartamento) sito nel Comune di Alba Adriatica (TE), ubicato in Via Adriatica n. 43.

L'immobile viene posto in vendita per diritto di proprietà (1/1).

Il bene immobile è un villino da cielo a terra di tipo civile abitazione, con superficie utile di circa mq 154,00 e a cui si accede dalla Via Adriatica.

È disposto su tre livelli: seminterrato (cantina), piano terra (area esclusiva esterna con accesso tramite una scala esterna al primo piano), primo piano (abitazione, composta da ingresso, pranzosoggiorno, cucina, due camere da letto e tre bagni), secondo piano sottotetto (due locali ad uso sgombero e soffitta).

L'immobile presenta inoltre una rimessa al piano primo (bene sub. b.).

b. **Bene n. 2** – fabbricato (rimessa) sito nel Comune di Alba Adriatica (TE), ubicato in Via Adriatica n.43.

L'immobile viene posto in vendita per diritto di proprietà (1/1) Il bene consiste in una rimessa, posta al piano primo seminterrato.

# **IDENTIFICAZIONE CATASTALE:**

- <u>Bene n. 1</u>: Catasto Fabbricati del Comune di Alba Adriatica al Fg. 11, part.lla 1683, sub 8, categoria A 7, piano S1- T-1-2, classe 2, vani 6,5 (immobile ad uso abitativo), rendita € 704,96.
- Bene n. 2: Catasto Fabbricati del Comune di Alba Adriatica al Fg.11, part.lla 1683, sub 7, categoria C/6, piano S1, classe 2, mq 58, rendita € 158,76.

<u>Corrispondenza catastale</u>: l'unità immobiliare corrisponde sul posto ad un unico fabbricato ad uso abitazione e rimessa.

# **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI:**

L'unità immobiliare è stata realizzata con struttura portante in cemento armato, con solai in latero cemento, tamponature e tramezzature in laterizio.

Le finiture consistono in tamponature e tramezzature con intonaco civile e ceramica.

Il pavimento è in ceramica e gli infissi esterni in alluminio con avvolgibili in PVC.

Gli impianti sono attualmente in discreto stato di manutenzione.

# STATO DI OCCUPAZIONE: ZIARIE

L'immobile risulta occupato e su di esso grava un diritto di abitazione costituito con atto per Notaio Giovanni Battista Bracone del 10.10.2024, rep. n. 127816 - racc. n. 40251, a favore di una minore, non opponibile ai creditori ipotecari precedenti alla costituzione ed iscrizione del suddetto diritto. **GIUDIZIARIE** 

#### **REGIME FISCALE:**

La vendita del bene non è soggetta ad IVA.

Per le caratteristiche degli immobili, le difformità e le formalità gravanti, la regolarità urbanistica e quant'altro si rimanda alle perizie del Geom. Di Giangiacomo Pancrazio, il contenuto delle quali è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente avviso.

PREZZO BASE D'ASTA: € 220.000,00 (duecentoventimila/00)

Offerta minima: € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00)

Rilancio minimo: € 3.000,00 (tremila/00) o multipli

Oneri fiscali a carico dell'aggiudicatario

\*\*\*

## LOTTO 2

Composto da: un fabbricato (abitazione) sito nel Comune di Campli (TE), ubicato in Via Macallè n. 19, frazione Paterno.

L'immobile viene posto in vendita per diritto di proprietà (1/1).

Il bene immobile, da cielo a terra, di tipo economico risulta disposto su due livelli, piano terra e primo. La porzionale d'immobile, da cui si accede dalla strada Comunale di Villa Macallè n. 19, frazione Paterno, risulta disposta su

livelli: piano terra (locale ad uso cucina-soggiorno e locale ad uso ripostiglio dalla superficie utile di circa mq 42,00), primo piano (ingresso/corridoio, con annessa scala interna, W.C., bagno e due camere da letto per una superficie utile di circa mq 41,00).

# IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Catasto Fabbricati del Comune di Campli al Fg. 18, part.lla 109, sub. 1, cat. A/2, piano T-1, classe 2, vani 6,5, rendita € 302,13.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI:

L'unità immobiliare è stata realizzata con struttura portante in muratura e parzialmente in cemento armato, con solai in latero cemento, tamponature e tramezzature in laterizio.

Le finiture consistono in tamponature e tramezzature con intonaco civile e ceramica.

Il pavimento è in ceramica e gli infissi esterni in alluminio con persiane in alluminio.

Gli impianti sono attualmente in discreto stato di manutenzione.

## **STATO DI OCCUPAZIONE:**

L'immobile risulta non occupato.

# **REGIME FISCALE:**

La vendita del bene non è soggetta ad IVA.

Per le caratteristiche degli immobili, le difformità e le formalità gravanti, la regolarità urbanistica e quant'altro si rimanda alle perizie del Geom. Di Giangiacomo Pancrazio, il contenuto delle quali è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente avviso.

PREZZO BASE D'ASTA: € 42.000,00 (quarantaduemila/00)

Offerta minima: € 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00)

Rilancio minimo: € 1.500,00 (millecinquecento/00) o multipli

Oneri fiscali a carico dell'aggiudicatario





\*\*\*

#### LOTTO 3

Composto da: fabbricato (abitazione) sito nel Comune di Campi (TE), ubicato in Via Armando Diaz n. 44, frazione Paterno.

L'immobile viene posto in vendita per diritto di proprietà (1/1).

L'immobile risulta composto da un locale al piano terra e da un locale piano primo per complessiva superficie utile di circa mq 40,00, locali senza finiture ed impianti, attualmente non abitabili.

# **IDENTIFICAZIONE CATASTALE:**

Catasto Fabbricati del Comune di Campli al Fg. 18, part.lla 110, cat. A/5, piano T-1, classe 2, vani 1,5 rendita € 23,24.

#### **STATO CONSERVATIVO:**

L'immobile si presenta in pessime condizioni di vetustà, sfornito degli impianti ed attualmente inagibile per via delle carenze strutturali ed impiantistiche.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI:

L'unità immobiliare è stata realizzata con struttura portante in muratura e parzialmente in cemento armato, con solai in latero cemento, tamponature e tramezzature in laterizio.

Le finiture consistono in tamponature e tramezzature con intonaco civile e ceramica.

Il pavimento è in ceramica e gli infissi esterni in alluminio con persiane in alluminio.

Gli impianti sono attualmente in discreto stato di manutenzione.

# STATO DI OCCUPAZIONE: ZAPIE

L'immobile risulta non occupato.

# **REGIME FISCALE:**

La vendita del bene non è soggetta ad IVA.

Per le caratteristiche degli immobili, le difformità e le formalità gravanti, la regolarità urbanistica e quant'altro si rimanda alle perizie del Geom. Di



Giangiacomo Pancrazio, il contenuto delle quali è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente avviso

PREZZO BASE D'ASTA: € 5.000,00 (cinquemila/00)

Offerta minima: € 3.750,00. (tremilasettecentocinquanta/00)

Rilancio minimo: € 500,00 (cinquecento/00) o multipli

Oneri fiscali a carico dell'aggiudicatario



\*\*\*

#### DETERMINATUDIZIARIE

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

## [A] DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

Le offerte di acquisto potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, conformità a quanto stabilito dagli artt. 12 e ss. del D.M. 32/2015 e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia.

# 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Le offerte di acquisto potranno essere presentate esclusivamente in via l'telematica, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 12 e ss. D.M. 32/2015 e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;

Le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dal capo III, Sezioni I e II del D.M. n. 32/2015 riportato in allegato;

L'offerta telematica potrà essere presentata unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente munito di visura camerale risalente a non oltre 10 giorni) o dal suo procuratore legale anche a norma dell'art. 579 II comma c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica. Ne consegue che il presentatore dovrà necessariamente identificarsi e coincidere con l'offerente, a pena d'inammissibilità dell'offerta;

ASTE

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 23:59 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame;

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

# Art. 12 Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

- 1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; q) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; i) l'importo versato a titolo di cauzione; I) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera I); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
- 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese repassegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.
- 3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i

riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

- 4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
- 5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
- 6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

#### Art. 13 Modalità di trasmissione dell'offerta

- 1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
- 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
- GI 3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un

- documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
- 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

# Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita GIUDIZIARIE

- 1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
- 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
- 3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
  - 4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

# Art. 15 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio

- giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
- 2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente. L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

#### 2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 12, nn.ri 4 e 5, D.M. 32/2015 cit.;
- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Teramo;

- d) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al prezzo base d'asta; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale); l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Qualora non possano essere inseriti sul modulo web lettere o caratteri speciali, al fine di evitare errori derivanti dal calcolo di posizionamento dei caratteri – tenuto conto che ogni banca restituisce un codice di riferimento interno composto diversamente - è possibile inserire solo tutti i numeri da cui è composto il TRN;
- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- f) gli indirizzi previsti all'art. 12, nn.ri 4 o 5, D.M. n° 32/2015 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

# 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

Anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi:

- contabile di avvenuta disposizione del bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata),
- documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;

- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale aggiornata della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- dichiarazione di aver preso completa visione della relazione di stima.

#### 4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato a "**Tribunale di Teramo Proc. 1102-2016 V.G**.", acceso presso BdM Banca (già TERCAS Spa), filiale di Corso S. Giorgio, Teramo, IBAN: **IT90G0542415300000001001107** con causale "**ASTA**" e indicazione del lotto di riferimento; la cauzione dovrà essere versata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del termine ultimo per la presentazione delle offerte affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito, che dovrà risultare entro le ore 9:00 del giorno della vendita – a pena d'inammissibilità – ed essere di importo pari almeno al <u>10 per cento del prezzo base d'asta</u> indicato per ogni lotto.

# 5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

#### 6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

Le buste telematiche aperte, alla presenza saranno eventuale collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esecutati, il giorno e l'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15:00 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà provvisoriamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nel presente avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nel presente avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:

# 1. In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa e senz'altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

• qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (senza incanto e con identico prezzo base);

- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo, se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

# 2. In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili, e subito dopo la deliberazione sulle stesse, il delegato provvede ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, a meno che il prezzo finale sia inferiore al valore dell'immobile riportato nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in sede di gara e in difetto di offerte in aumento, sempre in assenza di istanze di assegnazione, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi secondo i seguenti criteri, in via gradata: a) il maggior prezzo offerto; b) la maggior cauzione prestata; c) l'eventuale minore dilazione indicata per il saldo prezzo; d) la priorità temporale di deposito dell'offerta).

Si precisa che se il delegato, tramite il gestore, non riceve l'offerta telematica in nessun caso potrà ammettere a partecipare chi ha versato la cauzione non avendo prova del rituale deposito dell'offerta di acquisto.





#### 7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

L'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione provvisoria ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico sul conto della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) che sarà comunicato immediatamente all'aggiudicatario dal delegato. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine. In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione.

#### 8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

# 9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

# [B] DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

- **1.** Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) e delle spese dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- 2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;
- **3.** qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di а fronte del contratto di mutuo a rogito che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite

direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

- **4.** nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.
- **5.** Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) RE comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.
- **6.** In caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione), il delegato comunicherà all'aggiudicatario che il 70% del valore di aggiudicazione dovrà essere versato direttamente a quest'ultimo che ne rilascerà immediata quietanza al delegato. Analogamente l'aggiudicatario potrà depositare presso lo studio del professionista delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito.
- **7.** In caso di fallimento del debitore, il professionista delegato assegnerà le somme secondo gli accertamenti, anche impliciti, operati in sede concorsuale.

HUDIZIARIF° \*\*\*

# DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le formalità pubblicitarie previste sono le seguenti, a cura del professionista delegato:

a. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, la relazione di stima, le planimetrie, le mappe di geolocalizzazione del bene, documentazione fotografica. La pubblicità

- sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 45 giorni prima della data iniziale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;
- b. inserimento dell'ordinanza di vendita, dell'avviso di vendita e della relazione di stima (comprensiva di fotografie e planimetrie), almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto sul sito web www.astegiudiziarie.it, anche quale fornitore dei servizi del sito istituzionale del tribunale nel quale dovrà essere sempre possibile la consultazione di tutta la pubblicità legale relativa alle procedure instaurate presso l'ufficio, attraverso l'apposita sezione presente nel sito stesso;
- c. pubblicazione almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto tramite la società Comunic'Arte, nell'ambito della convenzione in essere con il Tribunale di Teramo sui quotidiani cartacei locali individuati nella già menzionata convenzione e sul sito www.fallimentieaste.it, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima con indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre informazioni necessarie per partecipare alla vendita.

Il delegato, infine,

# RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non

notranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o ric

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- **d)** che l'immobile viene trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri suscettibili di cancellazione ad ordine del Giudice ed a cura e spese della procedura nei limiti di cui all'art. 586 GIC.p.c.; RIE
  - e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il liquidatore procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
  - **f)** che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;
- **g)** che nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali conseguenti all'acquisto del bene, delle competenze notarili conseguenti al trasferimento del bene ed alle formalità conseguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: onorai notaio, imposte di registro, catastali e ipotecarie, trascrizione del Pubblici Registri Immobiliari, etc.), nonché, ove consentito, delle spese di cancellazione ex art- 14-novies, co. 3 L. n. 3/2012, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 1; l'importo complessivo delle somme dovute sarò comunicato successivamente all'aggiudicazione;
  - **h)** che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal professionista delegato in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.





che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il liquidatore inizierà, ovvero continuerà, le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

#### **INFORMA**

- che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal professionista liquidatore Dott. RE Tiziano Di Carlo (con studio in Campli, TE, alla via Carrese n. 26, cell. 3391894141, mail tizianodicarlo.dicarlo@gmail.com, pec tiziano.dicarlo@pec.it, nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale;
- che la presente procedura è stata pubblicata sul PVP e le richieste di visita degli immobili potranno essere effettuate esclusivamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche;
- che l'esperto stimatore è il Geom. Pancrazio Di Giangiacomo, con studio in Molviano-Campli TE, alla via della Madonna, n. 20, cell. 3286177732, mail digia.pan@libero.it, pec pancrazio.digiangiacomo@geopec.it.

Campli, li 21 ottobre 2025 ZIARIE

Il liquidatore

Dott. Tiziano Di Carlo











